

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore PENNACCHIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 APRILE 1971

#### Ripristino di pensioni, assegni o indennità a carico dello Stato o di altri enti pubblici

ONOREVOLI SENATORI. — La norma dell'articolo 187 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ha cessato d'avere efficacia per effetto della legge 8 giugno 1966, n. 424, la quale ha abrogato le disposizioni che prevedevano la perdita, la riduzione o la sospensione delle pensioni a carico dello Stato o di altro ente pubblico, a seguito di condanna penale o di provvedimento disciplinare.

La *ratio* era evidente. Sia le condanne penali che i provvedimenti disciplinari non potevano dispiegare alcun effetto sul carattere retributivo del trattamento di quiescenza spettante in conseguenza d'un rapporto di lavoro, attesa la chiara protezione che il nostro ordinamento costituzionale appresta a favore del lavoratore, che in ogni caso ha diritto a vedersi assicurata la retribuzione per la prestazione della sua attività.

Senonchè la legge 8 giugno 1966, n. 424, disponendo per il ripristino della pensione e degli altri trattamenti previsti dall'articolo 1, che siano stati perduti, ridotti o sospesi, integralmente e soltanto dal primo giorno del mese successivo alla sua entrata in vigore, è incorsa essa stessa in un vizio d'incostituzionalità.

Tale illegittimità attiene non solo alla violazione dell'articolo 36 della Costituzione, in base al quale non è possibile configurare

la perdita del trattamento di quiescenza per effetto di pena detentiva comportante l'interdizione da pubblici uffici, ma anche alla violazione dell'articolo 3 che garantisce al cittadino pari dignità sociale e uguaglianza giuridica. E ciò sotto il profilo del diverso trattamento riservato all'impiegato della pubblica amministrazione (reati più gravi, comportanti l'interdizione dai pubblici uffici) rispetto agli impiegati di diritto privato.

Se, quindi, da una parte la legge n. 424 del 1966 ha sanato una situazione di palese illegittimità, abrogando norme in contrasto col sistema costituzionale, è altrettanto vero che essa è venuta a sancire un'altra illegittimità rappresentata da un'inammissibile sperequazione fra cittadini, e cioè tra chi ha subito una menomazione del proprio diritto prima del giugno 1966 e chi invece ha trovato tutela nelle nuove disposizioni.

Il presente disegno di legge viene proposto appunto per colmare una lacuna che non può essere ulteriormente consentita, risolvendosi in una situazione di ingiustizia da eliminare sollecitamente (\*).

(\*) DOCUMENTI. — Legge 8 giugno 1966, n. 424. Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, articoli 124, 183, 184 e 187. Corte costituzionale, sentenze 13 giugno 1966, n. 3; 3 luglio 1967, n. 78; 19 luglio 1968, n. 112.

**DISEGNO DI LEGGE***Articolo unico.*

Le pensioni, gli assegni o le indennità a carico dello Stato oppure di altri enti pubblici ridotte, sospese o revocate prima dell'entrata in vigore della legge 8 giugno 1966, n. 424, sono ripristinate nella misura intera con gli aumenti di legge posteriori alla data della loro cessazione, riduzione, sospensione o revoca disposte ai sensi degli articoli 124, 183, 184 e 187 del testo unico approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, successivamente abrogati.

All'onere derivante dall'applicazione della disposizione di cui al precedente comma, previsto in lire un miliardo, sarà provveduto con corrispondente riduzione del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro relativo all'esercizio finanziario 1971.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.